



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

- SCADENZARIO**
- FISCALE-TRIBUTARIO**
- AFFARI GENERALI**
- AMBIENTE E SICUREZZA**
- VARIE**

N. 3 – Verona, 28 marzo 2018

SOMMARIO

SCADENZARIO:

- Aprile 2018 Pag. 1

FISCALE-TRIBUTARIO:

- Disciplina locazione immobili urbani: indice Istat mese di Febbraio 2018 Pag. 5
- Operazioni in valuta estera: cambi mese di Febbraio 2018 Pag. 6

AFFARI GENERALI:

- Codice LEI Pag. 7

AMBIENTE E SICUREZZA:

- UNI – Verifiche periodiche delle attrezzature a pressione Pag. 8
- Direttiva Seveso – Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante Pag. 9
- Rifiuti – Linee guida Ministero Ambiente per lo stoccaggio e la prevenzione dei rischi Pag. 9
- Sicurezza Lavoro – Lavoro intermittente e valutazione dei rischi, Circolare INL Pag. 10
- Rifiuti – Classificazione dei rifiuti, chiarimenti ministeriali Pag. 11
- Reach – Sostanze e preparati pericolosi, registrazione entro il 31.05.2018 Pag. 11
- Sicurezza Lavoro – Pubblicata la Norma UNI ISO 45001, sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro Pag. 12
- Sicurezza Lavoro – Lavori elettrici in alta tensione, pubblicazione INAIL Pag. 13
- AUA – Regione Veneto, aggiornato il modello di richiesta Pag. 14
- Sicurezza Lavoro – Pubblicate nuove risposte ad interpello, Ministero Lavoro Pag. 15
- Sorveglianza Sanitaria – Comunicazione da parte del medico competente dei dati all'INAIL, 31 marzo annuale Pag. 16
- Rifiuti/MUD – Modello Unico di dichiarazione ambientale 2018, novità sulla comunicazione semplificata Pag. 17
- Marcatura CE – Condizionatori d'aria e ventilatori Pag. 18
- FGAS – Gas fluorurati ad effetto serra, dichiarazione FGAS 2018 (dati riferiti all'anno 2017) Pag. 19
- Mangimi – Aggiornamento Normativa Pag. 20
- Malattie Professionali – Pubblicazione INAIL per la diagnosi delle malattie professionali dell'apparato respiratorio Pag. 21
- Sostanze Pericolose – Modificato il Regolamento UE 649/2012 (PIC) Pag. 22

VARIE:

- Convenzioni Apindustria Pag. 23

SCADENZARIO APRILE 2018

03.04.18 ⇒ CERTIFICAZIONI COMPENSI E RITENUTE (CERTIFICAZIONE UNICA):

Adempimenti:

N.B.: scadenza originariamente fissata al 31 marzo, che cade di sabato, mentre 1° e 2 aprile sono festivi.

Termine ultimo per la consegna al percipiente, delle certificazioni relative ai compensi corrisposti ed alle ritenute effettuate nell'anno precedente. Entro lo stesso termine devono essere consegnate le certificazioni relative alle ritenute d'acconto sugli utili delle società.

Soggetti:

sono tenuti all'adempimento i sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973).

Modalità:

la consegna può avvenire mediante consegna diretta, invio postale o posta elettronica.

03.04.18 ⇒ IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTI DI LOCAZIONE ED AFFITTO DI BENI IMMOBILI - VERSAMENTO IMPOSTA (2%-1%):

scade il termine per il versamento relativo a:

- cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° marzo 2018;
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° marzo 2018.

(Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto, in tal caso è prevista una riduzione dell'imposta dovuta, ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno).

La registrazione delle locazioni è obbligatoria anche se di annualità inferiore a € 1.291,14, nonché se di durata inferiore all'anno.

I contratti soggetti ad Iva pagheranno per il rinnovo alla scadenza del contratto l'imposta fissa di registro di € 67,00.

Il versamento va effettuato con importo arrotondato all'unità di euro con F24 ELIDE.

L'imposta dovuta sui contratti di locazione ed affitto di beni immobili deve essere versata entro trenta giorni dalla data dell'atto su tutti i contratti senza limite d'importo salvo quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Entro lo stesso termine di trenta giorni il contratto deve essere presentato all'ufficio per la registrazione unitamente all'attestato di pagamento.

Per i contratti di locazione i codici-tributo sono i seguenti:

- 1500 – contratti di locazione – prima annualità;
- 1501 – contratti di locazione – annualità successive;
- 1502 – contratti di locazione – cessione;
- 1503 – contratti di locazione – risoluzione;
- 1504 – contratti di locazione – proroga.

06.04.18 ⇒ COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE NEL SECONDO SEMESTRE DEL 2017 - SPESOMETRO:

Adempimento:

l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento al protocollo n. 29190 del 5 febbraio 2018, fissa il termine per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017 al 6 aprile 2018.

Soggetti:

sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

Modalità:

la presentazione avviene con modalità telematica.

10.04.18 ⇒ DATORI DI LAVORO DOMESTICO:

scade il termine per il versamento dei contributi per i lavoratori addetti ai servizi domestici, riferiti al primo trimestre 2018.

16.04.18 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:

ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.

16.04.18 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRECTE

(ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):

scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta, oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.

La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.

La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.

Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.

Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.

Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**

Esempio:

€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00

16.04.18 ⇒ SOLIDARIETA' VENETO:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre (gennaio - febbraio- marzo 2018).

16.04.18 ⇒ FON.TE:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2018 nonché l'invio della distinta di contribuzione.

16.04.18 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:

scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di marzo 2018, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

CONTABILITÀ PRESSO TERZI: lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.

16.04.18 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di marzo (cod. 1038 - 1040).

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.04.18 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:

scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di marzo (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 – ecc).
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

16.04.18 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:

scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2018 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.

L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.

Codici tributo:

- 3802 addizionale regionale
- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2018

16.04.18 ⇒ IMPOSTE SUI REDDITI - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI:

scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui dividendi operate e sugli importi versati dai soci sugli utili in natura nel **trimestre solare precedente** (art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602).

16.04.18 ⇒ INPS - VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese di marzo ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

16.04.18 ⇒ INPS:

scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.

20.04.18 ⇒ PREVINDAPI:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre 2018 (gennaio – febbraio - marzo).

20.04.18 ⇒ PREVINDAI:

scade il termine per versare i contributi relativi al primo trimestre 2018 (gennaio – febbraio - marzo).

20.04.18 ⇒ ARCO:

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2018 nonché l'invio della distinta di contribuzione.

26.04.18 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI:

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi:

- delle cessioni intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **marzo 2018**;
- per i contribuenti tenuti alla presentazione trimestrale, al primo trimestre 2018.

30.04.18 ⇒ ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA – ART. 216 D.LGS. 152/06:

termine entro il quale gli iscritti all'elenco Provinciale delle Imprese che svolgono attività di recupero in regime semplificato devono versare alla Provincia il diritto d'iscrizione per l'anno 2018.

30.04.18 ⇒ DEPOSITO IN DISCARICA:

versamento alla Regione competente del tributo speciale per il deposito in discarica (ex art. 3, comma 30, L. 549/95) da parte dei gestori di discariche, con riferimento alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre 2018.

30.04.18 ⇒ ALBO NAZIONALE GESTORI RIFIUTI:

scade il termine per il versamento del diritto di iscrizione per l'anno 2018.

30.04.18 ⇒ SISTRI:

scade il termine per il versamento del contributo annuale per l'anno 2018.

30.04.18 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:

Fatture d'acquisto: il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98). Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

Sedi secondarie: per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

Scambi intracomunitari - Autofatture: scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri: i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

30.04.18 ⇒ MUD (MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE):

scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati 2017 relativi alla quantità e qualità dei rifiuti prodotti, smaltiti e/o recuperati, alla gestione dei veicoli fuori uso, alla produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

30.04.18 ⇒ INPS - UNIEMENS:

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di marzo 2018.

Servizi di traduzione e interpretariato multilingue

In un contesto economico sempre più internazionalizzato, la capacità di interagire e comunicare efficacemente ad ogni livello nelle “lingue del mondo” rappresenta una necessità imprescindibile per le aziende.

In quest’ottica, già da parecchi anni Apindustria offre ai propri Associati la possibilità di avvalersi di un servizio di traduzioni ed interpretariato professionale, affidabile e sollecito, da e verso le principali lingue europee ed extra-europee.

Nell’ambito dei servizi linguistici multilingue a supporto dei nostri Associati mettiamo a disposizione:

- Traduttori professionisti, specializzati nei diversi settori di intervento (traduzione di testi promozionali e commerciali, newsletter, informazioni tecniche, manualistica...).
- Tariffe competitive.
- Preventivi gratuiti.
- Servizio rapido e puntuale.

Il servizio LEGAL PREMIUM per le traduzioni di natura giuridica

Siamo partiti dal presupposto che i testi legali sono particolarmente delicati e complessi e, per essere affrontati con serietà, necessitano di una duplice competenza: linguistica e giuridica.

Recentemente, grazie al fortunato incontro con professionisti dedicati, ci siamo specializzati e siamo oggi in grado di offrire un servizio di eccellenza per le traduzioni di testi legali, svolte esclusivamente da avvocati o giuristi madrelingua che coniugano la conoscenza del diritto (comparato) e quella della lingua di partenza e di destinazione.

Il servizio LEGAL PREMIUM (offerto e quotato su richiesta) è proposto per la traduzione, a mero titolo esemplificativo, di:

- documenti societari (atto costitutivo, statuto, procura, verbali assemblee e altro);
- contratti commerciali (fornitura, distribuzione, agenzia e altro);
- contratti societari (joint venture, patti parasociali e altro);
- atti notarili (compravendita immobiliare, cessione di quote e altro);
- atti di trust;
- atti processuali (memorie, sentenze e altro) testi di leggi e atti a contenuto normativo.

Ulteriori informazioni e/o richieste di delucidazioni possono essere richieste a:

Silvano Brescianini - email s.brescianini@apiverona.net - tel. 0458102001

DISCIPLINA LOCAZIONE IMMOBILI URBANI: INDICE ISTAT MESE DI FEBBRAIO 2018

Pubblichiamo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di FEBBRAIO, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27.07.1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani).

- Variazione annuale:

			75%
FEBBRAIO	2017	/ FEBBRAIO	2018
			+0,5%
			+0,38%

- Variazione biennale:

			75%
FEBBRAIO	2016	/ FEBBRAIO	2018
			+2,0%
			+1,50%

Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente													
2018	+0,9	+0,5											2018
2017	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8	2017
2016	+0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4	2016
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	2015
2014	+0,6	+0,5	+0,3	+0,5	+0,4	+0,3	+0,1	-0,1	-0,1	+0,1	+0,2	-0,1	2014
2013	+2,2	+1,8	+1,6	+1,1	+1,2	+1,2	+1,2	+1,1	+0,8	+0,7	+0,6	+0,6	2013
2012	+3,2	+3,3	+3,2	+3,2	+3,0	+3,1	+2,9	+3,1	+3,1	+2,7	+2,4	+2,4	2012
2011	+2,2	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	+2,8	+3,0	+3,2	+3,2	+3,2	2011
2010	+1,3	+1,3	+1,5	+1,6	+1,5	+1,3	+1,7	+1,5	+1,6	+1,7	+1,7	+1,9	2010
2009	+1,5	+1,5	+1,0	+1,0	+0,7	+0,7	-0,1	+0,2	+0,1	+0,2	+0,7	+1,0	2009
2008	+2,9	+2,9	+3,3	+3,3	+3,5	+3,8	+4,0	+3,9	+3,7	+3,4	+2,6	+2,0	2008
2007	+1,5	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4	+1,6	+1,6	+1,6	+1,6	+2,0	+2,3	+2,6	2007
2006	+2,2	+2,1	+2,1	+2,0	+2,2	+2,1	+2,1	+2,1	+2,0	+1,7	+1,7	+1,7	2006
2005	+1,6	+1,6	+1,6	+1,7	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+1,9	+2,0	+1,8	+1,9	2005
2004	+2,0	+2,2	+1,9	+2,0	+2,1	+2,2	+2,1	+2,1	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	2004
2003	+2,7	+2,5	+2,6	+2,5	+2,4	+2,3	+2,5	+2,5	+2,5	+2,4	+2,4	+2,3	2003
2002	+2,3	+2,3	+2,4	+2,4	+2,3	+2,3	+2,3	+2,5	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2002
2001	+3,1	+3,0	+2,8	+3,1	+3,0	+2,9	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,3	+2,3	2001
2000	+2,1	+2,4	+2,5	+2,5	+2,3	+2,7	+2,7	+2,7	+2,6	+2,6	+2,7	+2,7	2000
1999	+1,3	+1,2	+1,4	+1,4	+1,6	+1,5	+1,7	+1,6	+1,8	+1,8	+2,0	+2,1	1999
1998	+1,6	+1,8	+1,7	+1,7	+1,7	+1,8	+1,8	+1,9	+1,8	+1,7	+1,5	+1,5	1998
1997	+2,6	+2,4	+2,2	+2,2	+1,6	+1,4	+1,6	+1,5	+1,4	+1,6	+1,6	+1,5	1997
1996	+5,5	+5,0	+4,5	+4,5	+4,3	+3,9	+3,6	+3,4	+3,4	+3,0	+2,6	+2,6	1996
1995	+3,8	+4,3	+4,9	+4,9	+5,5	+5,8	+5,6	+5,8	+5,8	+5,8	+6,0	+5,8	1995
1994	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+3,7	+3,6	+3,7	+3,9	+3,8	+3,7	+4,1	1994
1993	+4,3	+4,5	+4,2	+4,2	+4,0	+4,2	+4,4	+4,4	+4,2	+4,3	+4,2	+4,0	1993
1992	+6,1	+5,4	+5,6	+5,6	+5,7	+5,5	+5,5	+5,3	+5,2	+5,0	+4,9	+4,8	1992
1991	+6,5	+6,7	+6,6	+6,7	+6,8	+6,9	+6,7	+6,3	+6,2	+6,1	+6,2	+6,0	1991
1990	+6,4	+6,2	+6,1	+5,8	+5,7	+5,6	+5,7	+6,3	+6,3	+6,2	+6,5	+6,4	1990
1989	+5,7	+6,3	+6,4	+6,7	+6,8	+7,0	+7,0	+6,7	+6,6	+6,8	+6,4	+6,5	1989
1988	+5,0	+4,9	+4,9	+5,0	+4,9	+4,9	+4,9	+5,0	+4,8	+4,7	+5,3	+5,5	1988
1987	+4,5	+4,2	+4,2	+4,2	+4,2	+4,1	+4,4	+4,5	+5,0	+5,3	+5,2	+5,1	1987
1986	+8,0	+7,6	+7,2	+6,6	+6,4	+6,3	+5,9	+5,9	+5,8	+5,1	+4,7	+4,3	1986
1985	+8,6	+8,6	+8,6	+8,8	+8,8	+8,7	+8,7	+8,6	+8,3	+8,5	+8,6	+8,6	1985
1984	+12,5	+12,2	+12,0	+11,6	+11,2	+11,2	+10,5	+10,4	+9,8	+9,1	+8,6	+8,8	1984
1983	+16,4	+16,4	+16,4	+16,6	+16,4	+16,0	+15,4	+13,7	+13,6	+13,3	+13,0	+12,8	1983
1982	+17,3	+16,7	+16,1	+15,5	+15,2	+15,2	+15,9	+17,2	+17,2	+17,2	+16,7	+16,3	1982
1981	+19,4	+19,5	+20,1	+19,9	+20,5	+20,6	+19,6	+19,2	+18,3	+18,6	+18,2	+17,9	1981
1980	+21,4	+21,7	+21,3	+21,2	+20,7	+20,7	+21,6	+21,6	+21,2	+20,5	+21,5	+21,1	1980
1979	+12,9	+13,4	+13,7	+14,3	+14,5	+14,7	+14,9	+15,5	+16,8	+18,2	+18,7	+19,8	1979
1978	+12,3	+11,6	+11,9	1978

**OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA:
CAMBI MESE DI FEBBRAIO 2018**

Riportiamo, di seguito, la media dei cambi delle principali valute estere, relativa al mese di FEBBRAIO:

Paese	Valuta	Cod. UIC	COD. ISO	Quantità di valuta ESTERA PER 1 EURO
AUSTRALIA	Dollaro Australiano	109	AUD	1,5684
CANADA	Dollaro Canadese	012	CAD	1,5526
DANIMARCA	Corona Danese	007	DKK	7,4457
GIAPPONE	Yen Giapponese	071	JPY	133,2930
NORVEGIA	Corona Norvegese	008	NOK	9,6712
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna	002	GBP	0,88396
STATI UNITI	Dollaro USA	001	USD	1,2348
SVEZIA	Corona Svedese	009	SEK	9,9384
SVIZZERA	Franco Svizzero	003	CHF	1,1542

L'elenco completo delle valute è a disposizione degli interessati presso l'Ufficio Fiscale-Tributario.

CODICE LEI

Si informano gli associati che, con l'entrata in vigore di Mifid 2 e MIFIR, a partire da gennaio 2018, tutte le entità giuridiche che hanno aperto un conto titoli, presso intermediari finanziari, dovranno richiedere un codice LEI, cioè il "LEGAL ENTITY IDENTIFIER CODE."

A titolo di esempio, non esaustivo, per strumenti finanziari si intendono le operazioni di compravendita di azioni, obbligazioni, opzioni, derivati e swap. Rientrano in tale campo anche i mutui con strumenti finanziari sottostanti o altre operazioni con strumenti finanziari sottostanti.

Sono invece escluse dal codice LEI, le imprese che non hanno in essere operazioni con strumenti finanziari o le imprese che, al momento, hanno in essere solo operazioni in fondi comuni.

Si tratta di un codice simile ad un codice fiscale, riconosciuto a livello internazionale, composto da 20 caratteri alfanumerici che viene utilizzato dalle banche per poter dar seguito agli obblighi di segnalazione di tutte le movimentazioni di tipo finanziario della propria clientela, imposti dall'Autorità di Vigilanza Europea.

In mancanza di LEI, le banche non potranno accettare gli ordini di compravendita provenienti dalla clientela.

La norma di legge chiede agli intermediari di compiere quanto possibile al fine di ottenere il codice da parte del cliente. Se anche non è definito un obbligo chiaro di blocco dell'operatività in titoli, è anche vero che il LEI è fondamentale per il reporting, che deve essere fatto con informazioni complete e corrette, altrimenti la segnalazione viene rigettata.

InfoCamere SpA è l'unico Ente italiano autorizzato al rilascio del codice LEI. La richiesta di assegnazione del codice può avvenire solo online, collegandosi attraverso il portale www.LEI-Italy.infocamere.it.

Una volta entrati, cliccare su "Richiedi il tuo codice" e seguire la procedura guidata inserendo i dati richiesti nelle varie schermate.

Per il rilascio del codice LEI, InfoCamere SpA richiede il pagamento di 122 euro Iva inclusa ed avrà validità di 1 anno. L'eventuale rinnovo avrà un costo di 85,40 euro Iva inclusa.

Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o con MAV.

La consegna del codice LEI e della fattura relativa al conto sostenuto avverrà tramite posta elettronica certificata (PEC).

UNI VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE

Fonte UNI

Qualsiasi attrezzatura a pressione ha bisogno di essere verificata periodicamente onde evitare il rischio di esplosione. È questo l'intento che ha spinto il CTI – Comitato Termotecnico Italiano ente federato UNI a elaborare la norma UNI 11325-12.

Questo documento definisce le procedure generali per le verifiche periodiche o di riqualificazione periodica di attrezzature a pressione e insiemi soggetti a tali verifiche. Al suo interno la norma identifica le verifiche periodiche alle quali le attrezzature devono essere sottoposte e le suddivide come segue:

- verifica di funzionamento;
- verifica di integrità;
- verifica interna (limitatamente ai generatori di vapore d'acqua e/o di acqua surriscaldata).

Inoltre, cita nel testo i seguenti riferimenti normativi:

- UNI/TS 11325 Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione:
 - Parte 1: Valutazione dello stato di conservazione ed efficienza delle tubazioni in esercizio ai fini della riqualificazione periodica d'integrità.
 - Parte 2: Procedura di valutazione dell'idoneità all'ulteriore esercizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione soggetti a scorrimento viscoso.
 - Parte 4: Metodi operativi per la valutazione di integrità di attrezzature a pressione operanti in regime di scorrimento viscoso applicabili nell'ambito della procedura di valutazione di cui alla UNI/TS 11325-2.
 - Parte 6: Messa in servizio delle attrezzature e degli insiemi a pressione.
 - Parte 11: Procedura di valutazione dell'idoneità al servizio di attrezzature a pressione soggette a fatica.
- UNI/TR 11667 Verifiche d'integrità di attrezzature /insiemi a pressione - Prove a pressione.
- UNI EN 764-1 Attrezzature a pressione - Parte 1: Vocabolario.
- UNI EN ISO 9712 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive.
- UNI EN ISO 11623 Bombole per gas - Bombole di materiale composito - Ispezione e prove periodiche.

DIRETTIVA SEVESO

INVENTARIO NAZIONALE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Fonte www.minambiente.it

Il Ministero dell'Ambiente ha reso disponibile on line un aggiornamento dell'elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015 (Direttiva Seveso).

Il suddetto elenco è stato predisposto dalla Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - Divisione III - Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale in base ai dati comunicati dall'ISPRA a seguito delle istruttorie delle notifiche inviate dai gestori degli stabilimenti soggetti al su richiamato D.Lgs. 105/2015.

L'elenco viene aggiornato semestralmente.

Sul nostro sito www.apiverona.it è disponibile l'elenco Nazionale e quello Veneto.

RIFIUTI

LINEE GUIDA MINISTERO AMBIENTE PER LO STOCCAGGIO E LA PREVENZIONE DEI RISCHI

Fonte Ministero Ambiente

Publicata e resa disponibile nella sezione dedicata del sito del Ministero Ambiente la Circolare prot. 4064 del 15 marzo 2018 della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento – RIN recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

Con tale provvedimento vengono forniti criteri operativi utili per la gestione degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti, fornendo indicazioni in merito al contesto autorizzativo, alle prescrizioni generali da richiamare negli atti autorizzativi (in merito all'ubicazione degli impianti, all'organizzazione e requisiti generali degli impianti, agli impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale), alle garanzie finanziarie.

Per quanto riguarda la prevenzione del rischio, viene precisato che l'attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il provvedimento fornisce chiarimenti anche sulle modalità di gestione; in particolare precisa che in fase di esercizio, la responsabilità della gestione operativa dell'impianto va affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall'art. 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014, cui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.

Il direttore tecnico, che deve essere sempre presente in impianto, assicura, ovvero collabora con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore. La circolare elenca una serie di accorgimenti operativi e gestionali di cui deve farsi carico detto direttore tecnico, nonché la gestione delle emergenze.

L'ultima parte è riservata alle attività di controllo e agli enti interessati; l'allegato della circolare ministeriale contiene una scheda esemplificativa per le attività di controllo che qualunque autorità di polizia giudiziaria può svolgere sul territorio (si tratta di una check list "Stoccaggi" contenente una verifica generale, una verifica suolo/acque aree stoccaggio, una parte riservata alle prescrizioni antincendio se presente Cpi, un'ultima sezione per le verifiche amministrative).

La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO LAVORO INTERMITTENTE E VALUTAZIONE DEI RISCHI, CIRCOLARE INL

L'articolo 14, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.81/2015 prevede il divieto di ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Con lettera Circolare del 15 marzo 2018 prot. 49 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro INL ribadisce che la violazione della su richiamata norma, quindi la mancanza della valutazione dei rischi, comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che normalmente, in ragione del principio di effettività delle prestazioni, potrà essere a tempo parziale.

Tale conclusione si fonda su un consolidato orientamento della giurisprudenza che l'INL conferma. La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

RIFIUTI

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI, CHIARIMENTI MINISTERIALI

Resa disponibile dal Ministero dell'Ambiente la Circolare del 28 febbraio 2018 prot. 3222 contenente "Chiarimenti interpretativi in tema di classificazione dei rifiuti alla luce delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/1179".

Con tale provvedimento il Ministero fornisce alcune precisazioni riguardanti le modalità di classificazione dei rifiuti tra i cui componenti siano presenti sostanze o miscele a base di rame, in seguito all'entrata in vigore di alcune modifiche al Regolamento UE 1272/2008 CLP riguardante la classificazione delle sostanze pericolose (*il Regolamento UE 2016/1179 ha modificato il Regolamento UE CLP nell'allegato VI Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose, parte 3 TABELLE DELLE CLASSIFICAZIONI ED ETICHETTATURE ARMONIZZATE con riferimento alle due tabelle 3.1. e 3.2 di sostanze pericolose armonizzate*).

In particolare viene chiarito che il fattore moltiplicativo M (da applicarsi alla concentrazione di una sostanza o miscela) è obbligatorio per la determinazione della sola tossicità acuta delle sostanze e miscele contenenti composti del rame, ma non è obbligatorio per la determinazione della tossicità cronica delle medesime sostanze e miscele.

La Circolare è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

REACH

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI, REGISTRAZIONE ENTRO IL 31 MAGGIO 2018

Reach è l'acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche. Si avvicina a grandi passi la **scadenza per la registrazione delle sostanze chimiche di fascia 10 – 100 tonnellate**.

Le aziende che **producono o importano nella comunità europea sostanze chimiche in questa fascia devono procedere alla registrazione** delle sostanze all'Echa, Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, **entro il 31 maggio 2018**.

L'impresa che non registra la sostanza entro il 31 maggio 2018 non potrà più fabbricarla, importarla o immetterla sul mercato.

Il regolamento Reach ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso la conoscenza delle sostanze chimiche e dei loro pericoli. Interessa tutte le imprese che producono, importano e utilizzano sostanze chimiche nei paesi dell'Unione. Esse hanno l'obbligo di comunicare le informazioni sui pericoli ambientali e sanitari attraverso un fascicolo di dati per la registrazione delle sostanze.

Il regolamento Reach è una normativa dell'Unione Europea, n.1907/2006, entrata in vigore il 1° giugno 2007. Il 31 maggio 2018 è l'ultima scadenza prevista per la registrazione delle sostanze.

Il regolamento Reach prevede che le sostanze chimiche in commercio nell'Unione Europea debbano essere registrate per essere conosciute. Dal 31 maggio 2018 ogni sostanza avrà la sua carta d'identità. Le sostanze chimiche sono parte integrante della vita quotidiana ed è necessario farne un uso attento e consapevole per tutelare la salute dell'uomo e dell'ambiente. Oltre al Ministero dell'Ambiente, sono coinvolti il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico.

Per avere supporto in questa materia è utile consultare i seguenti link:

- [helpdesk nazionale](#);
- [sito Echa](#) europeo dove è disponibile un'ampia gamma di guide tecniche.

Le imprese che si trovano in situazioni eccezionali tali da impedire loro di registrarsi in tempo sono invitate a informare l'Echa prima della scadenza del 31 maggio 2018. Il Gruppo di contatto dei Direttori – Directors Contact Group - fornirà un supporto alle imprese in difficoltà.

Nel comunicato del 31 gennaio u.s. l'Echa offre la possibilità alle Aziende che dovessero affrontare circostanze eccezionali tali da non permettere la registrazione delle sostanze entro la scadenza del 31 maggio 2018 di darne immediato avviso e comunque, al più tardi, entro il 24 maggio 2018.

A questo proposito si possono consultare i seguenti link:

- [sito ministeriale italiano](#);
- la pagina dedicata del [sito Echa](#).

SICUREZZA LAVORO PUBBLICATA LA NORMA UNI ISO 45001, SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Fonti UNI www.uni.com e ISO <https://www.iso.org/standard/63787.html>

Pubblicata la norma UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro – Requisiti e guida per l'uso"; si tratta della norma più discussa e attesa - a livello mondiale - degli ultimi anni, è stata pubblicata dall'ISO, adottata e tradotta in italiano per la sua massima diffusione e comprensione.

La ISO 45001:2018 "*Occupational Health & Safety Management Systems – Requirements with guidance for use*" è la prima norma ISO implementabile e certificabile sui sistemi di gestione per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La norma sostituirà la OHSAS 18001:2007 che sarà ritirata contestualmente alla pubblicazione della ISO. Le modalità di migrazione dei sistemi già certificati OHSAS 18001 sarà equivalente a quella seguita per le altre norme HLS pubblicate nel 2015 (ISO 14001, ISO 9001), come definito nel documento IAF MD 21:2018 (Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007) pubblicato il 18/01/2018 dall'International Accreditation Forum (IAF).

Le aziende avranno quindi tre anni per procedere con il passaggio alla nuova norma.

La UNI ISO 45001 specifica i requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

(SSL) e fornisce una guida per il suo utilizzo, al fine di consentire alle organizzazioni di predisporre luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenendo lesioni e malattie correlate al lavoro, nonché migliorando proattivamente le proprie prestazioni relative alla SSL.

La norma è applicabile a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni, tipo e attività, che desideri creare, attuare e mantenere un sistema di gestione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, eliminare i pericoli e minimizzare i rischi per la SSL (incluse le carenze del sistema), cogliere le opportunità per la SSL e prendere in carico le non conformità del sistema di gestione associate alle proprie attività.

Inoltre, facilita l'organizzazione nel raggiungimento dei risultati attesi del suo sistema di gestione per la SSL; ovvero:

- a) miglioramento continuo delle prestazioni di sicurezza;
- b) soddisfacimento dei requisiti legali e degli altri requisiti connessi;
- c) raggiungimento degli obiettivi per la sicurezza sul lavoro.

La UNI ISO 45001 include un'appendice informativa nazionale contenente alcune note riguardanti la corretta collocazione della norma rispetto al quadro legislativo vigente (D.Lgs. 81/2008), realizzata grazie al tempestivo lavoro di un gruppo ristretto della commissione "Sicurezza".

Il Documento IAF MD è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO LAVORI ELETTRICI IN ALTA TENSIONE, PUBBLICAZIONE INAIL

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'INAIL - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici una pubblicazione recante "Lavori elettrici in alta tensione".

Il presente lavoro ha lo scopo di presentare le disposizioni legislative e normative per i lavori in alta tensione o in prossimità di parti attive in alta tensione.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/2008 e delle norme CEI 11-15 e CEI 11-27, IV edizione, e con il recepimento della norma EN 50110-1:2013, sono a disposizione dei datori di lavoro tutte le disposizioni legislative e normative da mettere in atto per ridurre il rischio nei lavori con rischio elettrico.

Quanto è riportato nel testo di questo volume è di interesse per i lavoratori che si occupano dell'esercizio, della manutenzione o delle verifiche dei sistemi elettrici di impianti a tensione > 1000 V e per i lavoratori che svolgono la propria attività nei pressi di tali impianti, pur non avendo direttamente a che fare con essi.

L'indice della pubblicazione riporta i seguenti temi:

- Obblighi di legge per i lavori elettrici sotto tensione a tensioni superiori a 1000 V a frequenza industriale;

- La sicurezza nell'esecuzione dei lavori elettrici;
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2011;
- Persone coinvolte nei lavori elettrici;
- I dispositivi di protezione individuale;
- La formazione per i lavori in alta tensione;
- Lavori in prossimità di linee elettriche aeree;
- Misure, prove, ricerca di guasti;
- Le novità della norma CEI 11-27 ed. 2014.

AUA REGIONE VENETO, AGGIORNATO IL MODELLO DI RICHIESTA

Publicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 13.02.2018 n. 15 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 26 gennaio 2018 recante "Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA"(ex D.P.R. 59/2013).

Con tale delibera viene aggiornato il modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale AUA (approvato con DGR Veneto 180/2016) al fine di superare alcune difformità di carattere interpretativo, radicate nelle diverse realtà territoriali, antecedenti all'approvazione del modello unico.

Il provvedimento, per consentire incontri formativi a favore dei soggetti interessati e l'adeguamento degli strumenti informatici, prevede che l'applicazione del nuovo modello avvenga come segue:

- fase sperimentale di applicazione fino al 14.05.2018 nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso, per collaudare in via definitiva l'utilizzo del modello su scala regionale;
- periodo di sospensione di applicazione fino al 13.05.2019 nelle Province di Belluno, Rovigo, Verona e Vicenza.

La modulistica e le procedure attualmente impiegate vanno utilizzate fino alla data di inizio della fase sperimentale, nella Città Metropolitana di Venezia e nelle Province di Padova e Treviso mentre, in tutte le altre province, fino al termine del periodo di sospensione.

La D.G.R. Veneto 67/2018 è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

SICUREZZA LAVORO PUBBLICATE NUOVE RISPOSTE AD INTEROELLO, MINISTERO LAVORO

Fonte Ministero Lavoro

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali informa che sono pubblicate nuove risposte ad interpello.

L'elenco dettagliato è pubblicato nella sezione dedicata agli "Interpelli" - presente nella macro area "Documenti e norme" del sito - e può essere consultato selezionando "Salute e Sicurezza" nel menù a tendina della stringa di ricerca "Area tematica".

In particolare, sono disponibili online le risposte ai quesiti:

14.02.2018 – n. 1 / 2018 Istanza: quesito relativo agli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente.

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 1 del 14 febbraio 2018, ha fornito un parere in merito alla corretta interpretazione circa l'erogazione di servizi a soggetti committenti, qualora *“si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l'appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)”*.

In particolare per quanto attiene agli obblighi generali di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 81/2008, non vi è dubbio che anche il datore di lavoro che operi presso i luoghi di lavoro di un soggetto committente sia tenuto all'adempimento degli stessi obblighi relativi a rischi specifici della propria attività suscettibili di dare luogo a situazioni di emergenza come – ad esempio – nel caso di utilizzo di sostanze, attrezzature o materiali pericolosi.

D'altra parte, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 26, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, deve fornire *“agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”*.

Inoltre, i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, devono cooperare ad attuare le misure di prevenzione e protezione e sono tenuti a coordinare gli interventi, anche informandosi reciprocamente (cfr. art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008).

Tanto premesso, la Commissione ritiene che la gestione delle emergenze debba essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente e l'obbligo per l'appaltatore di attenersi alle procedure operative conseguenti alla predetta cooperazione.

16.01.2018 – n. 2/ 2017 Istanza: quesito inerente la necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

La Commissione per gli interPELLI in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interPELLO n. 2 del 13 dicembre 2017, ha fornito, all'Unione Generale del Lavoro (UGL), un parere in merito alla corretta interpretazione del "combinato disposto degli artt. 31 e 36" del D.Lgs. n. 81/2008 con particolare riferimento alla necessità che l'informazione, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia impartita in "forma prioritaria ed esclusiva" dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Al riguardo occorre premettere che:

- l'articolo 2, comma 1, lettera *bb*), del D.Lgs. n. 81/2008, definisce l'informazione come il "complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro";
- l'articolo 18, comma 1, lettera *l*), del D.Lgs. n. 81/2008, pone a carico del datore di lavoro e del dirigente l'obbligo di "adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37";
- l'articolo 36 del D.Lgs. n. 81/2008 precisa i singoli casi in cui sia obbligatorio provvedere ad una "adeguata informazione" e specifica che sia il datore di lavoro a dovervi provvedere – pur se non come obbligo indelegabile, in considerazione di quanto previsto dall'art. 17 del citato decreto legislativo;
- l'articolo 33, comma 1, lettera *f*), del D.Lgs. n. 81/2008, elencando i "compiti" dell'intero Servizio di prevenzione e protezione dai rischi – e non quindi solamente quelli del suo Responsabile – specifica che vi sia anche quello di "fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36".

Sulla base di tali elementi la Commissione ritiene che rientra nella scelta del datore di lavoro decidere, caso per caso, a chi affidare l'onere di erogare l'adeguata informazione a ciascuno dei propri lavoratori.

Gli InterPELLI sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it.

**SORVEGLIANZA SANITARIA
COMUNICAZIONE DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE DEI DATI ALL'INAIL,
31 MARZO ANNUALE**

Fonte www.inail.it

Fino al 31 marzo 2018 i medici competenti possono accedere alla piattaforma per l'invio telematico delle comunicazioni relative alla sorveglianza sanitaria 2017.

Il medico competente ha l'obbligo di trasmettere ai servizi competenti per territorio i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 40, decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., all. 3B). Le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, devono essere inviate esclusivamente per via telematica entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni sono stati definiti con il decreto interministeriale del 9 luglio 2012 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 luglio 2012 e modificato dal decreto interministeriale del 6 agosto 2013 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013).

L'Istituto ha predisposto un applicativo web, in base all'intesa in Conferenza unificata del 20 dicembre 2012 (atto n. 153/CU), strutturato secondo modalità semplificate e standardizzate in modo tale da consentire l'inserimento dei dati così come previsto dall'allegato II (all. 3B del d.lgs. 81/2008) del decreto interministeriale del 9 luglio 2012.

Modalità di comunicazione: Attraverso la Sezione servizionline del portale Inail > Comunicazione medico competente. Dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno i medici competenti devono trasmettere all'Inail, esclusivamente per via telematica, i dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all'anno precedente.

A partire dal 1° gennaio 2018, a tal fine, i medici competenti dovranno utilizzare l'applicativo informatico denominato "Comunicazione medico competente", aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2016 e disponibile sul Portale Inail nella sezione servizi online.

RIFIUTI/MUD MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE 2018, NOVITA' SULLA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

Fonte CCIAA Verona

Si ricorda che il DPCM 28 dicembre 2017 (pubblicato nel Supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2017) stabilisce le modalità per la compilazione e presentazione del Modello Unico di dichiarazione Ambientale 2018 e introduce alcune significative novità.

In particolare, in linea con il codice dell'amministrazione digitale e per garantire agli enti competenti la disponibilità di dati significativi in tempi sempre più rapidi, quali quelli contenuti nella Dichiarazione MUD, il provvedimento prevede una dematerializzazione della Comunicazione rifiuti semplificata, presentata nel 2017 da quasi 70 mila tra microimprese e enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

La Comunicazione semplificata che, sino all'anno scorso, veniva compilata su supporto cartaceo e trasmessa alla CCIAA con spedizione postale, da quest'anno dovrà essere compilata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile prossimo tramite il portale <https://mudsemplificato.ecocerved.it> e inviata solo via PEC alla casella centralizzata comunicazionemud@pec.it

Le modalità di compilazione e trasmissione sono variate rispetto al 2017.

L'utente (dichiarante o soggetto delegato) deve:

1. registrarsi al sito <https://mudsemplificato.ecocerved.it> e confermare le proprie credenziali a partire dalla mail di ricevuta;
2. accedere al sito indicando codice utente e password;
3. inserire i dati con la procedura guidata;
4. stampare la comunicazione in formato pdf e firmarla;

5. versare i diritti di segreteria (pari a 15 euro) con le modalità esposte in fase di compilazione;
6. confezionare, mediante scansione, un file unico, composto dalla Comunicazione Rifiuti semplificata, dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti e dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Se il file unico è firmato digitalmente, non è necessario allegare copia del documento di identità del dichiarante;
7. spedire via PEC (con PEC del dichiarante o di soggetto terzo) il file unico all'indirizzo comunicazionemud@pec.it

A fronte dell'invio di una Comunicazione, il mittente riceve, sulla sua casella PEC, una ricevuta di avvenuta consegna ed ha dunque la certezza che il suo messaggio è giunto a destinazione. Nel caso il file inviato non rispecchi le specifiche di legge, l'utente riceverà una segnalazione nella quale viene indicata l'anomalia.

La comunicazione effettuata con modalità diverse da quelle sopra indicate si considera inesatta e quindi sanzionabile in relazione alla normativa vigente.

Non è quindi più possibile:

- * compilare la Comunicazione Rifiuti semplificata manualmente
- * inviare la Comunicazione Rifiuti semplificata con spedizione postale

Sul sito <https://mudsemplificato.ecocerved.it> è disponibile una guida sintetica alla trasmissione ed una serie di risposte a quesiti frequenti.

MARCATURA CE CONDIZIONATORI D'ARIA E VENTILATORI

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie C. n. 98 del 9 marzo 2018 la Comunicazione UE n. 2018/C 92/03.

Il provvedimento contiene i titoli e i riferimenti delle norme CEN recanti i metodi per effettuare la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori per uso domestico, ai fini della Marcatura CE; il calcolo del consumo d'energia dei condizionatori d'aria, al fine dell'apposizione della relativa etichettatura.

Si ricorda che rientrano nel campo di applicazione della progettazione ecocompatibile, ai fini del consumo di energia elettrica, i condizionatori d'aria alimentati da rete elettrica con capacità frigorifera nominale o, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento, con capacità calorifica normale pari a $\leq 12\text{kW}$; i ventilatori con potenza elettrica assorbita pari a $\leq 125\text{W}$. Sono esclusi gli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche; i condizionatori d'aria il cui condensatore e/o evaporatore non utilizza aria per il trasferimento termico.

Le disposizioni relative all'etichettatura del consumo d'energia riguardano i condizionatori d'aria collegati alla rete elettrica; dotati di una capacità nominale di $\leq 12\text{kW}$ per il raffreddamento o per il riscaldamento. Restano esclusi gli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche; i condizionatori d'aria il cui condensatore e/o l'evaporatore non utilizzano aria per il trasferimento termico.

La Comunicazione UE è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

FGAS
GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA, DICHIARAZIONE FGAS 2018
(DATI RIFERITI ALL'ANNO 2017)

Fonte ISPRA www.sinanet.isprambiente.it

È possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione F-Gas ai sensi dell'art. 16, comma 1, del DPR 43/2012, riferita all'anno 2017.

Si ricorda che il termine ultimo per la trasmissione è il 31 maggio 2018.

Si ribadisce che, anche per quest'anno, che l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE n. 517/2014 non ha modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia che permette di stabilire se una apparecchiatura fissa è inclusa nel campo di applicazione della dichiarazione resta quindi fissato a **3 kg di gas fluorurato** ad effetto serra, non viene quindi applicata, ai fini della Dichiarazione F-Gas la nuova unità di misura espressa in CO2 equivalenti.

Per la compilazione della Dichiarazione si rendono disponibili i seguenti documenti:

[istruzioni per la registrazione](#)

[istruzioni per la compilazione](#)

[istruzioni per il caricamento massivo](#)

A supporto della compilazione è inoltre disponibile l'elenco delle **FAQ**, dove sono riportate le risposte ai quesiti più frequenti posti dagli utenti. **SI RACCOMANDA DI LEGGERLE ATTENTAMENTE** in quanto gran parte delle problematiche incontrate dagli utenti sono affrontate in questa sezione.

Dichiarazioni errate: ricordiamo agli utenti che per la gestione delle dichiarazioni errate devono attenersi a quanto nella FAQ n. 26. Non verranno prese in considerazione altre modalità di richiesta di cancellazione.

Collegamenti utili

Un'informazione completa sul Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 842/2006 disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

[Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare](#)

Per un'informazione completa sull'attuazione in Italia del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:

[Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare](#)

Per un'informazione completa sulla dichiarazione ai sensi dell'art. 16 comma 1 del DPR 43/2012, sul sito del Ministero dell'Ambiente:

[Sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare](#)

Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate:

[Gas Fluorurati - Registro nazionale](#)

Supporto ai dichiaranti

Contatti e assistenza sulla dichiarazione: dichiarazionefgas@isprambiente.it

Contatti e assistenza sulla normativa Fgas: info.fgas@minambiente.it

MANGIMI AGGIORNAMENTO NORMATIVA

Si segnalano i seguenti provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 febbraio 2018 n. 53 che aggiornano la disciplina vigente in materia di mangimi:

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 238

Viene ha confermato l'impiego di tre sostanze negli alimenti destinati a tutte le specie animali in con l'esclusione di quelle prodotte tramite fermentazione.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 239

Viene confermato l'impiego delle sostanze n-metilantranilato di metile e del metilantralinato nei mangimi destinati a tutte le specie animali ad esclusione delle specie avicole.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 240

Viene confermato l'impiego di tre sostanze negli alimenti per tutte le specie animali, salvo per le galline ovaiole, e di quattro sostanze nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 241

Viene confermato l'impiego delle sostanze piperina, 3-metilindolo, indolo, 2-acetilpirrolo e pirrolidina nei mangimi destinati a tutte le specie animali. Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 247 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 23 febbraio 2018 n. 53). Viene confermato l'impiego delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6, tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 242

Viene confermato l'impiego delle sostanze es-3(cis)-en-1-olo, non-6-en-1-olo, ott-3-en-1-olo, non-6(cis)-enale, es- 3(cis)-enale, ept-4-enale, acetato di es-3(cis)-enile, formiato di es-3(cis)-enile, butirrato di es-3-enile, esanoato di es-3-enile, isobutirrato di es-3(cis)-enile, citronellolo, (-)-3,7-dimetil-6-otten-1-olo, citronellale, 2,6-dimetilept-5-enale, acido citronellico, acetato di citronellile, butirrato di citronellile, formiato di citronellile, propionato di citronellile, 1-etossi-1-(3-esenilossi)etano ed isovalerato di es- 3-enile, nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 243.

Viene confermato l'impiego delle sostanze 3-idrossibutan-2-one, pentan-2,3-dione, 3,5-dimetil ciclopentan-1,2- dione, esan-3,4-dione, acetato di sec-butan-3-onile, 2,6,6-trimetilcicloes-2-en-1,4-dione e 3-metilnona-2-,4-dione nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 244

Viene confermato l'impiego delle sostanze vanillile acetone e 4-(4-metossifenil)butan-2-one nei mangimi destinati a tutte le specie animali ed è stata rifiutata l'autorizzazione della sostanza 1-feniletan-1-olo in detti prodotti.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 245

Viene confermato l'impiego delle sostanze mentolo, d-carvone, acetato di mentile, d,l-isomentone, 3-metil-2-(pent-2(cis)-enil)ciclopent-2-en-1-one, 3,5,5-trimetilcicloes-2-en-1-one, d-fencone, alcole fenilico, acetato di carvile, acetato di diidrocarvile e acetato di fenchile nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 246

Viene confermato l'impiego della sostanza ossido di linalolo nei mangimi destinati a tutte le specie animali ad esclusione dei pesci.

Regolamento UE del 15 febbraio 2018 n. 247

Viene confermato l'impiego delle sostanze 2,4,5-trimetiltiazolo, 2-isobutiltiazolo, 5-(2-idrossietil)-4-metiltiazolo, 2-acetiltiazolo, 2-etil-4-metiltiazolo, 5,6-diidro-2,4,6, tris(2-metilpropil)4H-1,3,5-ditiazina e tiamina cloridrato nei mangimi destinati a tutte le specie animali.

Tutta la documentazione relativa ai Provvedimenti è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

MALATTIE PROFESSIONALI
PUBBLICAZIONE INAIL PER LA DIAGNOSI DELLE MALATTIE
PROFESSIONALI DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Fonte www.inail.it

Reso disponibile dall'Inail il documento "Indirizzi operativi per la diagnosi delle malattie professionali dell'apparato respiratorio".

L'esigenza di sviluppare un nuovo iter diagnostico accertativo nasce innanzitutto dal fatto che il rapporto fra malattie professionali tabellate e non tabellate si è ormai stabilmente spostato in favore di queste ultime. Già con la revisione delle tabelle delle malattie professionali del 1994, l'Inail aveva fornito per ciascuna malattia tabellata una scheda in cui una sezione è specificamente dedicata agli accertamenti diagnostici necessari per la compiuta diagnosi.

Il continuo mutamento delle realtà lavorative e il crescere della consapevolezza collettiva dei rischi occupazionali (effetto delle politiche di prevenzione poste in campo nell'ultimo ventennio), le aggiornate evidenze scientifiche e le nuove ed affinate tecniche diagnostiche impongono l'adozione di un metodo sistematico nell'accertamento delle malattie professionali, utile ad uniformare la trattazione nei vari ambiti medici e alla riduzione auspicabile delle patologie professionali misconosciute. Ancora, va tenuto in debita considerazione che, a fronte dell'aumento delle denunce di malattie occupazionali (ed opinabilmente delle istruttorie per il riconoscimento delle prestazioni erogate dall'Inail), il rapporto tra quelle riconosciute e quelle denunciate appare in progressiva diminuzione.

Il presente lavoro si propone di operare un riordino nell'ambito delle malattie dell'apparato respiratorio, la cui classificazione risulta quanto mai complessa per la difficoltà di individuare specifici gruppi con caratteristiche peculiari che non siano rinvenibili anche in altri.

Nella pubblicazione si trattano in particolare le seguenti malattie: asma professionale; BCPO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva); Asbestosi e patologie asbesto-correlate; Silicosi (di

particolare interesse, visto il recente inserimento della Silice libera cristallina nella Direttiva Cancerogeni); Alveoliti allergiche estrinseche; Altre pneumoconiosi e patologie respiratorie minori di origine professionale come la Bissinosi, l'Antracosi o Coal workers pneumoconiosis (CWP) e la Berilliosi.

SOSTANZE PERICOLOSE **MODIFICATO IL REGOLAMENTO UE 649/2012 (PIC)**

Publicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 32/6 del 6 febbraio 2018 il "REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/172 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2017 che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose" (Regolamento PIC).

Il Regolamento delegato (UE) 2018/172 del 28 novembre 2017 aggiorna gli Allegati I e V del Regolamento (UE) 649/2012, integrandoli con l'inclusione di alcune sostanze e articoli. Le modifiche verranno applicate a partire dal 1° aprile p.v.

Il Regolamento (UE) 649/2012 (PIC) attua a livello europeo la Convenzione di Rotterdam firmata l'11 settembre 1998 e al contempo ne amplia il campo di applicazione, promuovendo la cooperazione internazionale nel commercio dei prodotti chimici pericolosi attraverso lo scambio di informazioni tra Paese esportatore e Paese importatore. Sono interessate dal Reg. (UE) 649/2012 le aziende importatrici o esportatrici di sostanze, miscele o articoli da/verso Paesi al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea. Il Regolamento infatti norma l'import/export di determinati prodotti chimici, imponendo procedure specifiche da seguire e in alcuni casi anche vietandone l'esportazione.

L'Allegato V del suddetto regolamento contiene le sostanze, miscele ed articoli che non possono essere esportati.

L'Allegato I del Reg. (UE) 649/2012 contiene un elenco di sostanze e formulati (raggruppati in tre parti distinte dell'allegato), per cui l'esportatore europeo deve assolvere a specifici obblighi. Per tutte le sostanze elencate nella Parte 1 dell'Allegato I, è necessaria la notifica di esportazione rivolta sia all'Autorità Competente Nazionale che all'ECHA prima di poter procedere all'esportazione della sostanza/miscela. Le sostanze che sono riportate anche nella Parte 2 sono assoggettabili alla notifica PIC: anche per esse è richiesta la notifica di esportazione all'Autorità Competente Nazionale oltre che ad ECHA, e con ottenimento del Previo Informato Consenso da parte del Paese importatore. Le sostanze che compaiono nella Parte 3 sono quelle già identificate dalla Convenzione di Rotterdam, per cui è necessario ottenere il Previo Informato Consenso, oltre all'effettuazione della notifica di esportazione. In caso di importazione è invece necessario effettuare una notifica ad ECHA per tutte le sostanze elencate in Allegato I, simile a quella richiesta per l'esportazione.

Le procedure sopra indicate sono obbligatorie anche nel caso l'import/export riguardi miscele contenenti queste sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del Regolamento CLP, nonché articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'Allegato I in forma reattiva.

Il Regolamento è disponibile sul nostro sito www.apiverona.it.

CONVENZIONI APINDUSTRIA

Apindustria Verona, ha ottenuto per Voi le migliori condizioni commerciali, stipulando una pluralità di convenzioni con aziende fornitrici di beni e servizi.

Un attento utilizzo delle opportunità offerte, potrà portare ad un risparmio significativo.

Per informazioni contattare: Anna Uberti a.uberti@apiverona.net - 045 8102001

ADECCO - Agenzia per il Lavoro

ARTICOLO 1 SOLUZIONI HR - Agenzia per il Lavoro

ATEMPO - Agenzia per il Lavoro

CASA DI CURA SAN FRANCESCO – Diagnostica e visite specialistiche

CDI MANAGER – Manager a Contratto Temporaneo

CENTRO MEDICO SALUS – Ambulatorio polispecialistico

DHL EXPRESS – Spedizioni espresso

DOLOMITI ENERGIA - Gas

ECOBAS – Gruppo di Acquisto Smaltimento Rifiuti

EKOSTAR - Disinfestazioni

ENI - Utilizzo di carte di pagamento petrolifere Multicard e Multicard Routex

EUROTECNICA – Vendita, noleggio e assistenza macchine per uffici

FCA ITALY – Automobili

GAS ADIGE LEGNAGO – Fornitura carburante

GENERAZIONE VINCENTE – Agenzia per il Lavoro

GI GROUP – Agenzia per il lavoro

GIRARDI E ASSOCIATI – Sistemi elettronici d'allarme

GREEN SCHOOL – Scuola di lingue

GRUPPO ARGENTA – Ristorazione

INFOR GROUP – Agenzia per il Lavoro

LINEA UFFICIO SERVICE – Cancelleria

MAINARDI SISTEMI – Progettazione e allestimento uffici, sale quadri e uffici bancari

MASIERO GOMME – Sicurezza per la guida e noleggio

M & P INGEGNERIA – Ingegneria civile, messa in sicurezza sismica

NEXIVE – Servizio postale privato

NORDEST GROUP – Leasing finanziario e operativo – noleggio a lungo termine

ORIENTA - Agenzia per il Lavoro

SEA Società per Azioni – Esercizi aeroportuali

SMA ASCENSORI – Ascensori

SPHERA CONSULTING – Consulenza e analisi finanziaria

STUDIO ESSEPI – Consulenza e formazione per la sicurezza, qualità e ambiente

TARGET SALUTE – Medicina del Lavoro, Sicurezza e Formazione

VERPUL – Articoli per la pulizia industriale

VIANI ASSICURAZIONI – Agenzia assicurazioni

VILLA ORMANETO – Ristorazione ed eventi

ZOSTAN SACE – Polizze assicurative crediti commerciali